

CONCLUSIONI

Una prossimità di problematiche emerge dall'analisi delle norme poste a tutela dell'uguaglianza/diversità e della libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito. Nonostante la profonda differenza tra i sistemi di rapporti tra Stato e confessioni religiose e le diverse sfumature nell'uso degli strumenti del diritto antidiscriminatorio, tutti i Paesi considerati finiscono col misurarsi con la ricerca di un equilibrio tra principio di uguaglianza e tutela delle diversità. Il legislatore comunitario ha imposto, attraverso i divieti di discriminazione sanciti dalla direttiva 2000/78, soltanto alcuni parametri generali, lasciando alla discrezionalità degli Stati le scelte più incisive in materia di azioni positive, aggiustamenti e interpretazione dell'uguaglianza; tuttavia, nelle normative italiana, francese e britannica relative alla libertà religiosa emergono – inaspettatamente – vari elementi comuni. In tutti e tre gli Stati, il legislatore nazionale si è trovato ad affrontare il problema della disciplina delle specificità confessionali e a valutare l'opportunità di predisporre “*reasonable accommodations*”, “*aménagements raisonnables*”, o un altrimenti denominato diritto speciale a tutela delle esigenze religiose. Dato per consolidato (sia nel diritto comunitario, sia negli ordinamenti nazionali) il principio di uguaglianza formale, l'applicazione delle norme antidiscriminatorie alla questione religiosa mette a fuoco il tema del diritto alla diversità, tema centrale nel dibattito sul multiculturalismo e nelle rivendicazioni identitarie, sempre più diffuse nelle società europee¹.

Le soluzioni a queste problematiche variano da Stato a Stato, ma presentano anch'esse aspetti simili. Ovunque il “diritto alla differenza” riceve risposte molto caute e non giunge a sostituire il principio di parità. Come si è visto, i “*reasonable accommodations*” in favore dei gruppi etnici e religiosi sono preferiti alle azioni positive e queste ultime, quando esistenti, tendono di norma a parificare i punti di

¹ N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose*, cit., *passim*; G. SARTORI, *Pluralismo, multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multi-etnica*, Milano, Rizzoli, 2002; A. E. GALEOTTI, *Multiculturalismo: filosofia politica e conflitto identitario*, Napoli, Liguori, 1999, p. 19 ss.

partenza e non quelli di arrivo². Inoltre, gli “aggiustamenti” (comunque denominati) si applicano in modo limitato: sono condizionati al potere contrattuale del gruppo e garantiti ai soggetti maggiormente capaci di far sentire la propria voce, come nel caso dei Sikh in Gran Bretagna; oppure (come in Italia), dipendono dalla disponibilità governativa a negoziare intese con le confessioni di minoranza; in Francia, infine, sono circoscritti ad alcuni interventi – per lo più estemporanei – dei privati e della giurisprudenza, per “accomodare” caso per caso le esigenze relative alla libertà religiosa individuale. Tale cautela verso interventi di protezione degli interessi religiosi “in positivo” è motivata anche dal fatto che le politiche multiculturaliste “costano”, non tanto dal punto di vista di risorse materiali, ma perché impongono di mettere in discussione l’identità e le tradizioni nazionali per dare risalto alle diversità culturali.

Una maggiore o minore apertura alle politiche della differenza risente, naturalmente, delle tradizioni nazionali e delle diverse declinazioni del principio di uguaglianza; sembra, ad ogni modo, che tutti gli Stati siano portati a considerare il problema, grazie anche ad una circolazione sempre maggiore di principi e soluzioni normative affermatasi in Europa, sia a livello nazionale, sia sopranazionale.

Che ruolo ha, in questo senso, il diritto comunitario? A ben guardare, le direttive antidiscriminatorie non si limitano a predisporre un linguaggio ed un armamentario comune per la lotta alla discriminazione, ma sembrano indicare una chiave di lettura dei problemi relativi all’uguaglianza e alle diversità. Per quanto riguarda il fattore religioso, l’Unione europea non potrà intervenire in merito alle scelte nazionali sullo status delle confessioni (e sulla tutela delle loro specificità); il diritto comunitario avrà, però, un peso in materia, in quanto potrà e dovrà verificare l’applicazione dei divieti di discriminazione (anche religiosa) al trattamento degli individui. Come osservato a proposito del sistema delle intese in Italia, le scelte nazionali di politica ecclesiastica, relative alle confessioni religiose, non saranno prive di conseguenze sui diritti dei singoli e non si potrà escludere del tutto un’azione del diritto comunitario ed internazionale in questo senso.

Già la Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonostante il suo “*restraint*” nell’affrontare questioni di tal genere, si è pronunciata, ad esempio, in merito al finanziamento pubblico dei culti³, all’uso dei simboli religiosi⁴, alla disciplina delle

² Fa eccezione il sistema di quote in Irlanda del Nord che però, come osservato, è giustificato da una situazione del tutto singolare.

³ Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 14 giugno 2001, “*Alujer Fernandez et Caballero Garcia c. l’Espagne*”; decisione 29 marzo 2007, “*Spampinato contre l’Italie*”.

⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 13 novembre 2008, “*Mann Singh v. France*”.

festività e dei giorni di riposo⁵, preoccupandosi non tanto di valutare i sistemi nazionali di rapporti tra Stato e confessioni religiose, quanto di rintracciare nelle norme nazionali eventuali restrizioni illecite alla libertà religiosa individuale. Solitamente tali interventi non si sono conclusi con una condanna per gli Stati; tuttavia, il problema si è posto e continuerà ad emergere, grazie anche alla circolazione di persone ed istituti giuridici sul territorio europeo. Anche nel campo del diritto comunitario, i divieti di discriminazione, pur non applicandosi direttamente alle questioni relative ai rapporti Stato-Chiesa, iniziano a suscitare interrogativi che potranno coinvolgere anche il diritto ecclesiastico. Nonostante l'estrema prudenza finora mostrata dalla Corte di giustizia⁶, in qualche caso l'intervento del giudice comunitario ha mostrato di poter incidere su temi anche delicati, come in una recente pronuncia che, in forza dei divieti sanciti dalla direttiva 2000/78, ha equiparato, ai fini pensionistici, delle unioni tra omosessuali al matrimonio⁷.

Si tratta, per il momento, di interventi circoscritti, che non richiedono agli Stati un cambiamento di rotta nelle proprie politiche su uguaglianza e diversità; e tuttavia segnano un orientamento del quale tener conto. Il progetto di nuova direttiva sul divieto di discriminazione (anche) religiosa in ambiti ulteriori rispetto a quello del lavoro potrebbe influire ulteriormente sugli approcci nazionali in materia, coinvolgendo settori come i servizi, l'alloggio, la scuola⁸.

Lo sviluppo di questi strumenti legislativi è il riflesso dei profondi mutamenti sociali intervenuti in Europa negli ultimi decenni e del modo di affrontare i problemi dell'immigrazione e del multiculturalismo in una società democratica avanzata. Il diritto antidiscriminatorio "di ultima generazione" richiede, infatti, interventi più complessi rispetto alla mera uguaglianza, tesi a realizzare un difficile compromesso tra interessi contrapposti, tra principio di parità e promozione delle differenze. La tutela delle minoranze etniche e religiose – uno tra gli obiettivi dei divieti di discriminazione – evolve, come ricordato in dottrina⁹, da un minimo

⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 13 aprile 2006, n.55170/00, "*Kosteski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*"; Commissione Europea dei diritti dell'uomo, Decisione "*Ahmad v. United Kingdom*", n. 8160/78.

⁶ Cfr. *supra*, cap. I, par. 2 e 4 e le sentenze *ivi* citate.

⁷ Corte di giustizia, Sentenza 1° aprile 2008, "*Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*".

⁸ "Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation", 2 luglio 2008, n. COM (2008) 426 (cfr. il testo in appendice).

⁹ A.G. CHIZZONITI, *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, cit., p. 30 ss.

indispensabile (la garanzia dei diritti umani individuali), all'uguaglianza nello status di cittadini, per giungere alla rivendicazione della propria identità e del diritto ad essere diversi. Gli Stati europei considerati hanno sicuramente superato la prima di queste fasi e – vincolati o meno dalle direttive comunitarie – non sembrano poter rinviare la ricerca di sistemi di aggiustamento delle diversità culturali e religiose: l'arroccarsi sulla tutela dell'uguaglianza formale ha mostrato i suoi limiti persino in Francia, che dell'ideale egualitario ed individualista ha fatto da sempre la sua bandiera. In realtà, talvolta gli Stati dispongono già di strumenti adatti per accordare una tutela equilibrata delle diversità, che tenga presente la garanzia fondamentale della parità e della libertà di tutti gli individui. Guardando alla realtà italiana, ad esempio, le intese rappresentano la via migliore per tutelare le differenze: a partire da una contrattazione con i soggetti interessati, esse possono, infatti, “accomodare” le esigenze religiose, tenendo nella giusta considerazione sia il potere contrattuale del gruppo religioso, sia gli interessi pubblici. Inoltre, nel predisporre “*accommodations*” attraverso una negoziazione, si potranno bene valutare la problematicità delle richieste, la ragionevolezza rispetto all'ordinamento giuridico ed il livello di eterodossia delle esigenze religiose, così da non introdurre “diritti speciali” di sapore “ottomano” contrari ai principi fondamentali dello Stato. Per far ciò, tuttavia, le intese dovrebbero riacquistare la propria originaria funzione di “abito su misura”, modellato sulle specificità confessionali. Il fatto che la tutela accordata tramite il diritto pattizio si limiti ancora a parificare le situazioni delle confessioni religiose (anziché differenziarle) e a predisporre un diritto all'uguaglianza (anziché alla diversità) è un ulteriore sintomo della difficoltà a leggere i principi cardine degli ordinamenti giuridici alla luce delle nuove esigenze della società multiculturale e a dar seguito all'evoluzione del nuovo diritto antidiscriminatorio.

